



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 8 del 26/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AVENTI NATURA DI CORRISPETTIVO IN LUOGO DELLA TARI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **21:00**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

MADEO VINCENZO	Presente
PASQUALI UMBERTO	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	Presente
BAIOCCHI MARZIA	Presente
GOZZI ANNA	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
NIZZOLI DARIO	Presente
MALACARNE ARTURO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
BARILLI GIANNI	Presente
BITTASI PIETRO	Assente
NOVELLINI ESTER	Presente
AZZI CARLO	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

E' presente il Sindaco, MADEO VINCENZO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MADEO VINCENZO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 8 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 8 del 26/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AVENTI NATURA DI CORRISPETTIVO IN LUOGO DELLA TARI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019.

Illustra il punto in approvazione l'assessore al bilancio Pietro Bortolotti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che con l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, composta oltre che dall'IMU e dalla TASI, anche dalla tassa sui rifiuti – TARI – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico del possessore o detentore dell'immobile;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che:

- i Comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono con regolamento di cui all'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO delle modifiche ed abrogazioni all'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disposte dagli artt. 1 e 2 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 682, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel quale si stabilisce che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del prelievo, concernente tra l'altro: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, nonché i termini di versamento del corrispettivo;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale mediante la quale è stato sottoposto ad approvazione in data odierna il Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani, redatto sulla base del preventivo presentato dal soggetto gestore per l'anno 2019 e corredato dalla relativa Relazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2017, con la

quale è stato aggiornato il Regolamento IUC – Sezione Tari;

DATO ATTO che nel territorio comunale di Dosolo è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione aggregata delle diverse frazioni di rifiuti separate, e un sistema puntuale di misurazione della frazione secca residua;

VALUTATA l'idoneità del sistema che, integrato con rilevazioni a campione per la determinazione dei coefficienti di produttività specifica, permetterà di attribuire ad ogni singola utenza il costo della quota variabile della tariffa, rapportandolo alle quantità di residuo secco effettivamente misurato;

DATO ATTO che nel Regolamento per il Corrispettivo per i Rifiuti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 651 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene prevista l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/99 per la determinazione delle tariffe;

VISTI gli allegati prospetti, riportanti le tariffe del corrispettivo per i rifiuti in luogo della Tari per l'anno 2019, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche (allegati 1, 2 e 3);

DATO ATTO che il totale del costo del Piano finanziario oggetto di copertura finanziaria con le tariffe approvate con il presente atto è pari ad euro 305.335,09, oltre IVA di legge;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2007, in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e tariffe di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 1, comma 156, della L. n. 296/2006;

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione da parte del Consiglio comunale del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- il decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2018, il quale differisce al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- il decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019, il quale differisce al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli allegati pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n.10 – astenuti n.2 (Barilli, Novellini) espressi in forma palese da n.12 consiglieri presenti e votanti.

delibera

1) di approvare le tariffe del corrispettivo dei rifiuti in luogo della Tari per l'anno 2019, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche, come risultanti dal prospetto allegato;

2) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019;

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

4) di dichiarare il presente atto, con separata votazione, favorevoli n.10 – astenuti n.2 (Barilli, Novellini), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire la conseguente approvazione del bilancio di previsione 2019/2021.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA